



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 10 del 31/01/2013 -
Determinazione nr. 310 del 31/01/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Umberto I e da scolmatore di piena a servizio della rete fognaria del Capoluogo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società HydroGEA S.p.A. con nota di data 19.12.2011, assunta al prot. n. 89327 del 29.12.2011 ha presentato, a nome dell'Amministratore Delegato pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane in comune di Arba di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 290 del 03.02.2009 successivamente modificata per cambio di titolarità con Determinazione Dirigenziali n. 1608 del 29.06.2010, n. 303 del 09.02.2011 e n. 473 del 01.03.2011;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 04.05.2012 ed assunte al protocollo n. 36600 del 04.05.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, di data 03.05.2012 sottoscritti dal Direttore Operativo della Società:

- scheda di rilevamento acque reflue urbane;
- attestazione per le condizioni di deroga allo scarico su suolo, con allegata planimetria in scala 1:2000;
- attestazione di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 03.02.09:

- corografie su tavoletta IGM in scala 1:25000 e su C.T.R in scala 1:5000;
- mappa catastale scala 1:2000;

a firma del responsabile del Servizio Tecnico:

- relazione tecnica di data 03.06.02;
- pianta e sezione dell'impianto di trattamento in scala 1:200;
- allegato unico di data 15.11.04 contenente: planimetria in scala 1:100 dell'impianto; relazione sulle

modalità gestionali dell'impianto;

RITENUTO di considerare valida a fini istruttori, per quanto riguarda la localizzazione e l'accessibilità del punto di scarico sull'alveo del torrente Colvera, anche la dichiarazione sottoscritta dal titolare di data 30.01.2009 con allegati n. 2 estratti planimetrici in scala 1:2000/200;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma dell'Amministratore Delegato della Società e di data 19.12.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale su Torrente Colvera con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione di via Umberto I e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena ubicato a monte dello stesso;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Arba;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato (Capoluogo Bacino 2) è di 625 abitanti equivalenti;
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 625 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta 568;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura grossolana a pulizia manuale, n. 2 sezioni di dissabbiatura, n. 2 vasche di tipo Imhoff;
- lo scarico finale dell'impianto è costituito dal Torrente Colvera corso d'acqua superficiale con portata nulla per oltre 120 giorni all'anno;
- dalla dichiarazioni allegata all'istanza emerge " *l'attuale sussistenza delle condizioni di deroga per lo scarico su suolo...considerata l'impossibilità a recapitare in corpi idrici superficiali con periodi di asciutta non superiori a 120 giorni l'anno, inesistenti sia sul territorio Comunale... che nei comuni limitrofi*";
- nella planimetria scala 1:200 (allegata alla dichiarazione di data 30.01.2009) è indicato il pozzetto d'ispezione per il campionamento posto subito a valle dell'impianto di depurazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Delegato pro-tempore ha dichiarato che " *lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 30845 del 05.04.2012, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Arba;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma almeno quindicinali dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 8830 del 21.12.11;

RILEVATO che la Società HydroGEA S.p.A. per quanto concerne le autorizzazioni agli scarichi per il Comune di Arba ha in essere ulteriori tre procedimenti (Bacino 1,3,4) e ritenuto ai fini contabili di provvedere ad unico conguaglio in sede di rinnovo dell'autorizzazione del bacino 4 (Colle) trattandosi di autorizzazioni riferite allo stesso Comune di gestione;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.

16/2008;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A., con sede legale in Pordenone, Piazzetta del Portello n.5, è autorizzata, nella persona dell'Amministratore Delegato Pro tempore, allo scarico su torrente Colvera di acque reflue urbane in comune di Arba provenienti dall'impianto di depurazione di Via Umberto I e da scolmatore di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
 - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
 - d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e dello scolmatore di pieno devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
 - un controllo dell'impianto almeno quindicinale da parte di personale incaricato;
 - l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - e) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - f) al fine di attestare la corretta manutenzione e la funzionalità dell'impianto, devono essere annotate in un apposito quaderno, o con altra modalità, e resi a disposizione dell'autorità di controllo tutte le operazioni di cui al punto e);
 - g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale

unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
- tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
Il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06;
I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno con frequenza semestrale dalla data di ricevimento del presente atto, sui parametri:
 - COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale e fosforo totale in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione;I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 01.02.2017. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 13. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà in sede di rinnovo dell'autorizzazione del bacino 4 (Colle) trattandosi di autorizzazioni riferite allo stesso Comune di gestione.
 14. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
 15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Arba, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 31/01/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni